

## DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

**Oggetto: Settore FALQ – D.D. ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017 - Utilizzo non professionale di piante, legname e legno d'imballaggio "specificati" di zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche ai sensi del Regolamento di Esecuzione UE 2025/1952 – Sig. OMISSIS – Montottone (FM) - Anno 2026**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 e s.m.i. concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTO il Decreto del Direttore n. 258 del 29.08.2023 (Conferimento incarichi delle posizioni di elevata qualificazione AMAP);

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTA la D.G.R. n. 420 del 18 marzo 2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la dott.ssa Francesca Severini;

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", ad oggi vacante.

VISTO il Decreto del Direttore AMAP n. 150 del 05.05.2023 che delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 al Dott. Sandro Nardi.

## DECRETA

- di confermare al sig. OMISSIS, residente in OMISSIS, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017, la possibilità di utilizzo per scopi non professionali (uso civico per combustibile domestico) di legname specificato derivante da piante del genere botanico *Populus* spp. e *Salix* spp. a dimora in area censita al foglio 17 particelle n. 133-138 del Comune di Montottone (FM), fatti salvi vincoli di altra natura;
- di stabilire che le attività di spostamento del suddetto legname, dal luogo di deposito a quello dichiarato nella comunicazione, siano effettuate nel più breve tempo possibile dal ricevimento della comunicazione di emanazione del corrente decreto;
- di comunicare l'adozione del presente atto al sig. OMISSIS nonché di pubblicare il presente atto in forma oscurata sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito web istituzionale dell'AMAP.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o notifica oppure può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua comunicazione o notifica.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

**IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**"Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e qualità delle**  
**produzioni"**

**(Dott. Sandro Nardi)**

*Documento informatico firmato digitalmente*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Legge regionale n. 13 del 18.05.2004;
- Deliberazione Giunta Regionale Marche (D.G.R.M.) n. 1570 del 28 novembre 2022 recante linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura e Pesca" AMAP;
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Determina del Dirigente ASSAM n. 31 del 26.02.2002;
- D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023.
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Reg. (UE) 2016/2031;
- Regolamento di esecuzione UE 2019/2072;
- Regolamento Delegato UE 2019/1702;
- Regolamento di Esecuzione UE 2025/1952 della Commissione del 29 settembre 2025;
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017;
- D.D. AMAP Settore FALQ n. 262 del 11.08.2025.

### Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di *"gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95"*.

La Legge regionale n. 13 del 18.05.2004 dispone le "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e la D.G.R.M. n. 1570 del 28.11.2022 definisce le linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia.

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

- Il Regolamento UE 2016/2031 ha stabilito i criteri per la valutazione dei rischi causati da organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali ed ha previsto le misure per ridurre i suddetti rischi causati da organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali con il Regolamento di esecuzione UE 2019/2072.
- Il Regolamento UE 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante, include le funzioni di accertamento della presenza di organismi nocivi alle piante che sono state conferite, ai sensi del D.Lgs. 02.02.2021 n. 19, ai Servizi fitosanitari regionali nella qualità di autorità deputate alla sorveglianza fitosanitaria del territorio di competenza.

- Il Regolamento Delegato UE 2019/1702 che integra il Reg. UE 2016/2031, include *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nell'elenco degli organismi nocivi prioritari ossia organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione poiché la sua presenza nel territorio è giudicata capace di arrecare un impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena.
- Il Regolamento di Esecuzione UE 2025/1952 della Commissione del 29 settembre 2025 ha evidenziato i requisiti per gli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante e legname "specificati" originari e/o introdotti in zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky e del materiale di imballaggio di legno specificato originario di una zona delimitata del suddetto organismo nocivo.
- La Regione Marche, a seguito dell'accertamento di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky in alcune aree regionali, ha individuato e prescritto le misure di emergenza per contrastare la diffusione del tarlo asiatico del fusto con il "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo nelle Marche" approvato con D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013. Nel piano d'azione è stata demandata al Servizio fitosanitario regionale la facoltà di individuare ed adottare, con propri atti, misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contenimento tarlo asiatico del fusto nonché di attuare prescrizioni fitosanitarie finalizzate a prevenire attacchi o evitare la diffusione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nella produzione e/o commercio delle specie legnose sensibili.
- Il Decreto del Direttore dell'A.S.S.A.M. – Servizio fitosanitario (D.D. A.S.S.A.M.) n. 372/DIRA del 9.10.2015 ha approvato le misure ufficiali del S.F.R. di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura del legname infestato e/o di legname specificato nella regione Marche.
- Il D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017 ha approvato le procedure fitosanitarie per la disciplina degli spostamenti dei vegetali e/o prodotti vegetali "specificati" sopra menzionati. Nel D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA, inoltre, è stata regolata la possibilità di utilizzare, da parte di soggetti pubblici o privati, piccoli quantitativi di piante, legname e legno d'imballaggio "specificati" provenienti da zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, in attività non professionali purché tale uso sia stato comunicato preventivamente al SFR al fine di consentire l'esecuzione delle necessarie indagini fitosanitarie volte a scongiurare il rischio di diffusione di organismi nocivi alle piante.
- Il D.D. AMAP Settore FALQ n. 262 del 11.08.2025 di revoca e sostituzione del D.D. AMAP Settore FALQ n. 37 del 03.02.2025 ha stabilito e dichiarato le zone delimitate, comprensive di zone infestate e di zone cuscinetto, per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche con le pertinenti misure fitosanitarie che devono essere applicate.

Preso atto della comunicazione del sig. OMISSIS, residente in OMISSIS, di utilizzo in attività non professionali di legname "specificato" destinato a combustibile domestico, protocollo AMAP 306 del 16-01-2026.

Considerato che dalle istruttorie documentale e tecnica, depositate agli atti dell'ufficio, questo Servizio Fitosanitario regionale ha:

- appurato che il legname oggetto della suddetta comunicazione deriva da piante del genere botanico *Populus* spp. e *Salix* spp. a dimora in area censita al foglio 17 particelle n. 133-138 del Comune di Montottone (FM), è stata verificata l'assenza di sintomi attribuibili a *Anoplophora glabripennis* Motschulsky;
- rilevato che le piante del genere botanico *Populus* spp. e *Salix* spp., oggetto della suddetta comunicazione non sono soggette, ai sensi del Regolamento di Esecuzione UE 2025/1952, a misure fitosanitarie di abbattimento e distruzione del legname di risulta;
- preso atto che il sig. OMISSIS ha manifestato l'intenzione di utilizzare, a scopo non professionale (uso civico per combustibile domestico), il legname derivante dalle piante del genere botanico *Populus* spp. e *Salix* spp. all'interno dell'area delimitata senza potenziale incremento di rischio fitosanitario, ai sensi del D.D. AMAP Settore FALQ n. 262 del 11.08.2025.

## **Esito dell'istruttoria**

Si ritiene che i requisiti per l'utilizzo, a scopo non professionale (uso civico per combustibile domestico), di legname specificato di cui alla comunicazione presentata dal sig. OMISSIS, residente in OMISSIS, siano stati rispettati.

Per quanto esposto sopra si propone di procedere all'adozione del provvedimento finale conforme all'esito dell'istruttoria al fine:

- di confermare al sig. OMISSIS, residente in OMISSIS, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017, la possibilità di utilizzo per scopi non professionali (uso civico per combustibile domestico) di legname specificato derivante da piante del genere botanico *Populus* spp. e *Salix* spp. a dimora in area censita al foglio 17 particelle n. 133-138 del Comune di Montottone (FM), fatti salvi vincoli di altra natura;
- di stabilire che le attività di spostamento del suddetto legname, dai luoghi di origine a quello dichiarato nella comunicazione, siano effettuate nel più breve tempo possibile dal ricevimento della comunicazione di emanazione del corrente decreto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Dott. Sandro Nardi)*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI  
"nessun allegato"